

STATUTO ASSOCIAZIONE AIUTO SPORT TICINO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Sotto la ragione sociale Associazione Aiuto Sport Ticino viene costituita una associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.
- Art. 2 La sede dell'Associazione è presso il domicilio del Presidente in carica
- Art. 2.1 Organo sociale è "Giornale Sport".
- Art. 3 La durata dell'Associazione è illimitata.
- Art. 4 L'associazione risponde verso terzi unicamente con il proprio patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri.

II. SCOPO

- Art. 5 L'Associazione ha quale scopo il promovimento ed il sostegno finanziario dello sport e degli sportivi ticinesi, particolarmente i più giovani, nonché supporta l'Ufficio Aiuto Sport Ticino nella realizzazione delle sue azioni promozionali a favore dello sport. L'Associazione collabora con partner commerciali, istituzioni e con donatori che vogliono contribuire al suo sviluppo.
- Art. 6 L'Associazione coordina le sue attività con le istituzioni sportive cantonali e federali per tramite dell'Ufficio Aiuto Sport Ticino.

III. MEMBRI

- Art. 7 I membri dell'Associazione si distinguono in:
- membri sostenitori con diritto di voto;
 - membri sostenitori senza diritto di voto.
- Art. 7.1 La quota annuale di socio, comprendente l'abbonamento al Giornale Sport, organo ufficiale dell'Associazione è così fissata:
membri sostenitori: minimo chf. 25.-
membri sostenitori con diritto di voto: minimo chf 100.-
- Art 7.3 Tutti i membri sostenitori con diritto di voto sono invitati almeno una volta l'anno ad un incontro promosso dall'Associazione e ricevono il "Giornale Sport". Partecipano inoltre con diritto di voto all'Assemblea generale dell'Associazione (Art. 12).
- Art. 8 Sono membri sostenitori tutte le persone fisiche, giuridiche, società o federazioni sportive, che sostengono o intendono sostenere l'attività dell'Associazione.

Art. 9 L'assemblea generale può decretare l'esclusione di un membro che avesse violato in modo grave gli obblighi statutari. Il membro interessato, dopo essere stato preventivamente orientato, è invitato a presentare eventuali osservazioni.

ORGANIZZAZIONE

Art. 10 Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale
- il comitato
- l'ufficio verifica dei conti

Art. 11 L'assemblea generale è l'organo dell'Associazione competente per tutte le trattande che non sono demandate all'esame e decisione del comitato. Spetta, in particolare, all'assemblea generale:

- eleggere il Presidente dell'associazione, i componenti del comitato e dell'ufficio verifica conti;
- definire principi di politica sportiva dell'associazione;
- avvallare l'accettazione dei nuovi membri proposti dal comitato;
- esaminare e decidere sul rapporto annuale del comitato;
- esaminare e decidere sul conto consuntivo corredato dal rapporto dell'ufficio di verifica dei conti;
- fissare le quote sociali annue.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 12 L'Assemblea generale è composta dai membri di comitato e dai soci sostenitori con diritto di voto

Art. 13 Ogni membro ha diritto ad un voto.

Art. 14 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del comitato, con preavviso di almeno 15 giorni e indicazione delle trattande all'ordine del giorno. L'assemblea è diretta dal presidente o dal vicepresidente o, in caso di loro assenza, da un membro del comitato.

Art. 15 Un'Assemblea straordinaria può essere convocata dal comitato o su richiesta di un numero di membri con diritto di voto rappresentanti almeno un terzo dei voti che compongono l'assemblea. La richiesta deve essere motivata, deve elencare le trattande all'ordine del giorno e va indirizzata al comitato. Per la formalità di convocazione valgono le norme relative all'assemblea ordinaria.

Art. 16 L'Assemblea convocata regolarmente può deliberare qualsiasi sia il numero dei membri presenti, salvo diversa disposizione degli statuti.

Art. 17 Tutti i membri di comitato e i soci sostenitori con diritto di voto hanno diritto di presentare per iscritto delle proposte di trattande, al più tardi però prima dell'inizio dell'Assemblea all'assemblea dei delegati.

Art. 18 Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei diritti di voto presenti non decida per l'appello nominale o per lo scrutinio segreto.

IL COMITATO

Art. 19 Il comitato è composto da un massimo di 10 membri, minimo 3, compreso il presidente e resta in carica per il periodo di 3 anni.

Art. 19.1 Il presidente può essere rieletto per al massimo due mandati consecutivi.

Art. 20 Il comitato ha il compito di gestire l'attività dell'Associazione mettendo in esecuzione le decisioni prese dall'assemblea dei soci e sviluppando i concetti e gli obiettivi che rientrano nello scopo dell'associazione. Il comitato rappresenta l'associazione verso i terzi e verso le autorità sportive nell'esame di tutte le problematiche che interessano temi connessi con lo sport.

Art. 21 Il comitato nomina al suo interno un vicepresidente, un segretario e un cassiere: due funzioni possono essere cumulate. Può costituire delle commissioni composte anche da persone esterne all'Associazione.

Art. 22 Il comitato delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri. Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Non è ammessa l'astensione dal voto.

Art. 23 L'associazione è vincolata verso terzi dalla firma collettiva del presidente o del vicepresidente unitamente a quella di un altro membro di comitato.

L'UFFICIO VERIFICA CONTI

Art. 24 L'ufficio verifica dei conti è composto da due membri nominati dall'assemblea dei delegati. Rimane in carica per un anno ed i suoi membri sono rieleggibili per un periodo immediatamente successivo.

Art. 25 L'ufficio di verifica esamina i conti ed il bilancio allestiti e sottoposti dal comitato e presenta il proprio rapporto con relative proposte all'assemblea dei delegati.

IV. FINANZE

Art. 26 L'esercizio finanziario e contabile coincide con l'anno civile.

Art. 27 La gestione finanziaria e la contabilità sono di competenza del comitato che deve sottoporre il conto preventivo e il conto consuntivo annuale all'assemblea per l'approvazione.

Art. 28 L'Associazione non persegue scopo di lucro. Il patrimonio dovrà pertanto essere limitato e destinato alle necessità di rappresentanza e di organizzazione della propria attività.

Art. 29 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- quote annuali versate dai soci;
- sussidi e contributi versati da enti pubblici o privati o da singole persone.

Art. 30 Le cariche di presidente e di membro del comitato sono onorifiche. Il rimborso spese avviene in base ad un criterio elaborato dal comitato. Per incarichi particolari sia al proprio interno che esterno, il comitato potrà riconoscere un'adeguata remunerazione.

V. MODIFICHE STATUTARIE

Art. 31 Per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti dell'assemblea dei membri con diritto di voto.

VII. SCIoglimento

Art. 32 L'associazione può essere sciolta in ogni tempo con risoluzione dell'assemblea dei soci che con maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti rappresentanti almeno un terzo dei soci dell'associazione, per legge e nei casi previsti dall'Art. 77 CCS.

Art. 33 In caso di liquidazione la procedura è svolta dal comitato, salvo decisione dell'assemblea dei delegati che potrebbe demandare la stessa ad uno o più liquidatori.

Art. 34 Terminata la liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto ad un altro ente di sostegno dello sport o a simile istituzione ticinese.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Il presente statuto adottato dall'assemblea costitutiva dell'associazione in data 11.3.1999 è stato modificato dall'assemblea ordinaria del 30.04.2018. Entra immediatamente in vigore, ma vincola i singoli membri dal momento della ratifica da parte dei loro organi a ciò competenti.

Pambio-Noranco, 08.10.2020

Il presidente

Il vice-presidente